

Penale Sent. Sez. 2 Num. 52598 Anno 2018

Presidente: PRESTIPINO ANTONIO

Relatore: MONACO MARCO MARIA

Data Udiienza: 28/09/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ORIA il ██████████

avverso la sentenza del 17/05/2017 della CORTE APPELLO di LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO

che ha concluso per l'inammissibilità

udito il difensore della parte civile, avv. ██████████, che deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione ed il difensore dell'imputata, avv. ██████████ che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di LECCE, con sentenza del 17/5/2017, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BRINDISI il 30/6/2014, concedeva i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta dei privati e



confermava nel resto la condanna nei confronti di [REDACTED] per il reato di cui all'art. 646 cod. pen.

1. [REDACTED] è imputata perché, avendone la disponibilità, si sarebbe appropriata di alcuni beni di proprietà di [REDACTED], coniuge separato, rifiutandone la restituzione.

All'esito del processo di primo grado la [REDACTED] veniva condannata ed avverso la sentenza il difensore della stessa presentava appello chiedendo l'assoluzione perché il fatto non sussiste e, in ogni caso la rideterminazione della pena, anche previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte d'Appello, concessi i benefici di legge, confermava nel resto la pronuncia del Tribunale.

2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce il seguente motivo.

2.1. *"Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, in relazione alla richiesta difensiva di assoluzione perché il fatto non sussiste"*. La difesa rileva in prima battuta che la querela, sporta a quasi due anni dal provvedimento di separazione che autorizzava il [REDACTED] a prendere i propri beni personali, sarebbe tardiva. Sotto altro profilo, anche in considerazione del tempo trascorso, non sarebbe configurabile il reato contestato e la motivazione del provvedimento sul punto, specificamente dedotto con l'atto di appello, sarebbe del tutto carente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Le osservazioni circa la tardività della querela sono del tutto destituite di fondamento. Come evidenziato dai giudici di merito, infatti, l'interversione del possesso si è determinata, come di fatto confermato dalla stessa imputata, solo nel momento in cui la persona offesa ha comunicato che avrebbe ritirato i beni custoditi in un locale nella disponibilità della [REDACTED], locale che la stessa ha confermato di aver "svuotato" proprio per impedire al coniuge separato di tornare in possesso dei propri beni.

Le generiche doglianze circa la logicità e la completezza della motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte Territoriale sono manifestamente infondate.

La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle generiche critiche contenute



nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati sono inammissibili, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv 235507).

Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla sostanziale credibilità della persona offesa (le cui dichiarazioni sono state confermate anche da un testimone e dalle stesse parziali ammissioni dell'imputata) ogni ulteriore critica risulta del tutto inconferente (*"esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione"*, in questo senso da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv 269217).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute in questo grado dalla parte civile ■■■■■ ■■■■■ che liquida in euro 3510 oltre spese

generali nella misura del 15% C.P.A. ed I.V.A., disponendone il pagamento a favore dello Stato.

Così deciso il 28/09/2018

Il Consigliere estensore

MARCO MARIA MONACO

Il Presidente

ANTONIO PRESTIPINO



SEGRETERIA